



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio” e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2413 del 18.04.2018 con il quale all'ing. Sergio Alessandro viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in esecuzione alla delibera della giunta Regionale n. 167 del 10.04.2018;
- VISTO il D.D.G. n. 6434 del 26 maggio 2008 recante “Modalità per la verifica ex art. 12 del D.L.vo n. 42/2004, dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica”;
- VISTO l'accordo stipulato 28.07.2008 tra l'Agenzia del Demanio e l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- VISTA la nota prot. n. 2018/1824DR/STPA2 del 05.02.2018 con la quale l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Sicilia chiede la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004, del complesso immobiliare Caserma Scagliosi sito a Messina, di proprietà dello stesso Demanio;
- VISTO il parere prot. n. 6808 del 15.11.2018, e la documentazione di rito allegata, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA di Messina verifica sussistente l'interesse culturale del complesso immobiliare e accerta non sussistente l'interesse culturale di alcune unità immobiliari;
- RITENUTO che il del complesso immobiliare:
denominato “Dipartimento Militare Medicina Legale – Caserma Scagliosi”
provincia di **Messina**
comune di **Messina**
sito in **Viale Europa, n. 150**
distinto nel catasto del comune di Messina al **foglio 230 particelle 25, 144, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 168 169, 170, 172 C.F. 70, 73, 78, 81 e 82 C.T.**, così come individuato con perimetrazione in rosso nell'allegata planimetria catastale, **presenta interesse culturale** ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss. mm. ii. in quanto costituisce testimonianza esemplificativa della tipologia ospedaliera a padiglioni, già in uso in Europa dalla seconda metà del XVIII secolo e in Italia dal XIX secolo, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata.
- RITENUTO che le unità immobiliari facenti parte del complesso, alcune delle quali ricostruite

negli anni cinquanta, identificate con le **particelle 80, 163, 164, 165, 71, 72, 171, 79, 146, 74 e 77 del foglio 230 C.T.**, così come evidenziate con perimetrazione in blu nell'allegata planimetria catastale **non presentano interesse culturale**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.42/2004.

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il **“Dipartimento Militare Medicina Legale – Caserma Scagliosi”** sito nel comune di Messina così come individuato in premessa, viene dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.
- ART. 2) Le unità immobiliari parte del complesso identificate in premessa non presentano interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. in quanto non possiedono i requisiti di interesse storico artistico. Pertanto esse non sono più sottoposte alle disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo e sono liberamente alienabili. Restano salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.
- ART. 3) Lo stralcio di mappa, la planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.
- ART. 4) Ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo.
- ART. 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.
- ART. 6) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

PALERMO, li 12dicembre 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro
f.to